

Tribunale di Napoli

RG 9058/2021 – G.L. dr. Palmieri

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, con istanza di misure
cautelari ex art. 669 sexies c.p.c.**

Nell'interesse della dott.ssa **VIVIANA GHIGGI**, c.f. GHGVVN74A56F839P, nata a Napoli in data 16.01.1974 ed ivi residente alla via Belvedere n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cincotti, c.f. CNCCRL62L30F839N, del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli alla Calata San Marco n. 13 elettivamente domicilia giusta mandato in calce al ricorso in riassunzione Rg. n. 9058/2021.

L'avv. Carlo Cincotti chiede che tutte le notifiche relative al presente procedimento vengano inviate al numero di fax 081/19572114 o all'indirizzo PEC avv.carlocincotti@legalmail.it

Contro: Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t.; Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in persona del Dirigente p.t.; Regione Campania - Centro per l'Impiego di Napoli – Via P. Raimondi 16, in persona del legale rappresentante p.t.; Centro per l'Impiego di Castellammare di Stabia – Via R. Margherita 74, in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché: il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

nonché: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rapp.te p.t.;

e nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria ordinaria definitiva con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 226 del 09.04.2021 (Allegato A) e successivo decreto dirigenziale della Regione Campania n. 331 del 10.06.2021 (Allegato A), relativamente all'avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario,



da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, come da Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 09/12/2019, indetto dal Ministero della Giustizia con avviso pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, che in virtù del corretto inserimento, nella suddetta graduatoria definitiva, della dott.ssa Viviana Ghiggi verrebbero scavalcati in quanto considerati potenziali controinteressati.

* * *

Si premette che l'istante ha presentato un ricorso *ex art.* 414 c.pc. con il quale chiedeva:

A) L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del corretto punteggio complessivo pari ad almeno 124,45/124,50 punti - in luogo dei 118,74 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, posizione numero 380, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 59 del 3.02.2020 (**doc. 1**); - in luogo dei 116,45 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva generale, posizione numero 377, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 973 del 23 ottobre 2020 (**doc. 2**); - in luogo dei 112,125 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della graduatoria ordinaria definitiva, posizione numero 576, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 226 del 09.04.2021 (**doc. 3**); - nonché in luogo dei 112,125 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della ulteriore e recente graduatoria ordinaria definitiva, posizione numero 578, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 331 del 10.06.2021 (doc. 4);

B) PER L'EFFETTO, LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'attribuzione del corretto punteggio complessivo pari ad almeno 124,45/124,50 punti, in luogo dei 118,74 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, posizione numero 380,



Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 59 del 3.02.2020; - in luogo dei 116,45 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva generale, posizione numero 377, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 973 del 23 ottobre 2020; - in luogo dei 112,125 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della graduatoria ordinaria definitiva, posizione numero 576, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 226 del 09.04.2021; - nonché in luogo dei 112,125 punti erroneamente attribuiti, in seguito alla pubblicazione della ulteriore e recente graduatoria ordinaria definitiva, posizione numero 578, Allegato A - decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 331 del 10.06.2021, relativamente al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, con conseguente inserimento alla corretta posizione della ricorrente almeno nelle prime 110 posizioni della graduatoria ordinaria definitiva de quo, invece della posizione n. 576 (graduatoria ordinaria definitiva – All. A del D.D. n. 226 del 09.04.2021) e/o della posizione n. 578 (graduatoria definitiva riapprovata in autotutela – All. A del D.D. n. 331 del 10.06.2021);

C) IN OGNI CASO, LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE ex art 63 del d.lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: 1) il decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 331 del 10.06.2021, con il quale veniva riapprovata in autotutela la graduatoria ordinaria definitiva - Allegato A - relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla



ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a punti: 112,125 in luogo di almeno 124,45/124,50 punti effettivamente spettanti con posizione numero 578; 2) il decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 226 del 09.04.2021, con il quale veniva approvata la graduatoria ordinaria definitiva - Allegato A - relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a punti: 112,125 in luogo di almeno 124,45/124,50 punti effettivamente spettanti con posizione numero 576; 3) il decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 973 del 23 ottobre 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva generale - Allegato A - relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a punti: 116,45 in luogo di almeno 124,45/124,50 punti effettivamente spettanti con posizione numero 377; 4) qualora occorra, il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 59 del 3.02.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria del concorso, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 118,74 in luogo dei 124,45/124,50 punti effettivamente spettanti con posizione numero 380;

D) qualora occorra, il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della



Giustizia;

E) qualora occorra, l'avviso del concorso, pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, indetto dal Ministero della Giustizia, per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 (seicentosedici) operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

F) gli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali le Amministrazioni resistenti hanno approvato gli esiti delle operazioni concorsuali;

G) il verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli posseduti dalla ricorrente;

H) successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua*;

I) ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

Avverso i punteggi delle graduatorie attribuiti, all'esito della consultazione dei registri presso il competente CPI relativi alla esperienza lavorativa pregressa prestata presso l'Amministrazione richiedente nella stessa qualifica o analoga, unitamente ad una serie di altri atti afferenti la procedura di assunzione, la ricorrente ha proposto innanzi al Tar Campania Napoli ricorso recante R.G.N. 00131/2021, eccependo l'illegittimità degli atti de quibus sotto svariati profili, impugnando il decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 973 del 23 ottobre 2020, pubblicato su BURC n. 208 del 23 ottobre 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva generale (Allegato A) relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive 110 (centodieci) unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 116,45 in luogo di



almeno 124.45/124,50 punti effettivamente spettanti. Il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, con sentenza 16 marzo 2021, n. 1735 (**doc. 5**) dichiarava il “difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria dinanzi alla quale essa dovrà essere riassunta nel termine di gg. 90 (novanta)”.

E' palese il permanere della illegittimità delle decisioni assunte dalla Regione in danno alla sig.ra Ghiggi che, su tali premesse, con il presente ha proposto ricorso *ex art.* 414 c.p.c. (avente Rgn. 9058/2021), al fine di proseguire nella iniziativa giudiziaria intrapresa ed al fine di conservare gli effetti processuali e sostanziali del ricorso proposto innanzi al G.A., ribadendo l’illegittimità compiute in suo danno dalla P.A, non avanzando contestualmente al libello introduttivo, così come aveva fatto con il ricorso al Tar, alcuna domanda cautelare, essendo la procedura, di fatto, sospesa a causa della nota pandemia.

La procedura, riassunta nei termini di legge, veniva iscritta con RGN 9058/2021 ed assegnata all’On.le Tribunale adito – I Sez. Lavoro – G.L. Dr. Palmieri Sergio che provvedeva in data 08.06.2021 a fissare la relativa udienza 12 aprile 2022.

Nelle more, dal competente ufficio della Corte di Appello di Napoli la ricorrente ha appreso che la procedura di assunzione è stata riattivata e si sta procedendo alla convocazione di coloro che sono inseriti nella graduatoria finale (Allegato A e B) per espletare la selezione e sostenere la relativa prova di idoneità *ex art.* 6 del Bando ministeriale, funzionale alla definitiva assunzione.

Non solum sed etiam, nonostante la recentissima rettifica dell’Allegato A effettuata con il D.D. 331 del 10.06.2021:

- con ulteriore graduatoria ordinaria definitiva Allegato A, riapprovata in autotutela, con D.D. della Giunta Regionale Campania n. 331 del 10.06.2021, viene attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo di 112,125 (in luogo di almeno 124.45/124,50 punti effettivamente spettanti) e collocata alla minore posizione numero 578;

- **la procedura è in via di definizione, con la chiamata di tutte le unità**



di personale previste per la Corte di Appello di Napoli, con gravissimo nocumento per il diritto della ricorrente, ingiustamente leso dall'illegittima decisione della Regione Campania, risultando illegittimamente estromessa dal novero di coloro che in base all'art. 6 dell'Avviso pubblico, sono stati ammessi a sostenere la selezione e la prova di idoneità, ulteriore snodo procedimentale funzionale alla definitiva assunzione.

Da qui l'esigenza di agire in via d'urgenza giustificata dai seguenti presupposti:

SUL PERICULUM IN MORA

Chi scrive ricorda a sé stesso, il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, questo principio cardine ha originato che il nostro ordinamento ha previsto e disciplinato il provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* per tutelare "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile...". Potendo, in questi casi "chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

D'altro canto, il tempo che occorre fisiologicamente per terminare il presente procedimento ordinario di cognizione, la cui prossima udienza è fissata per il 12/04/2022 rende *inutiliter* dato il provvedimento finale state l'accelerazione data dalla Regione Campania allo "scorrimento" della graduatoria per l'assunzione in ruolo dei candidati.

Si ricorda che, come anticipato in narrativa, si sta procedendo alla convocazione di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva (Allegato A) al fine di far sostenere a questi il colloquio e la prova pratica di cui all'art. 6 del Bando ministeriale, finalizzati alla definitiva assunzione in ruolo. Sicché, se non inserita "a pettine", con il rivendicato punteggio, la ricorrente non potrà mai concorrere a parità di condizione con gli altri inseriti nell'Allegato A e, quindi, nella sua più che legittima



aspirazione a concorrere per uno dei 110 posti per la regione Campania. Emerge, dunque la opportunità (*rectius* necessità) di adottare un provvedimento che possa mantenere integra la materia del contendere ed arrecare effettivamente un'utilità al ricorrente in quanto i tempi di definizione di un giudizio ordinario, di gran lunga superiore all'anno, precluderebbero irrimediabilmente la sua, di concorrere con concrete chances all'assunzione per uno dei posti afferenti la Regione Campania. Senza dimenticare l'ulteriore pregiudizio relativo alla possibilità di poter concretamente concorrere in base al criterio meritocratico per aspirare all'impiego che solo l'immediato inserimento a pettine, con il punteggio di cui si è detto, può ovviare consentendo l'immediato ripristino della legalità violata: aspirazione a concorrere a parità di condizione con gli altri aspiranti all'impiego secondo il punteggio ed i titoli acquisiti.

Trattandosi, dunque, della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, ad avviso dello scrivente, tale condizione integra il pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura di urgenza.

SUL FUMUS BONI IURIS

Il Ministero della Giustizia ha bandito la selezione in esame, con provvedimento del 04.10.2019 (pubblicato sulla G.U. 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 80 del 08.10.2019), mediante il reclutamento degli iscritti nei centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede, tra l'altro, in Campania (per 110 unità), prevedendo l'onere per le Regioni di procedere all'avvio della selezione.

Tra l'altro, come anche osservato dal Tar Campania, la procedura di assunzione per cui è causa, è una procedura di mero accertamento dei titoli non presentando margini di discrezionalità in capo all'organo deputato al controllo, sicché i principi di correttezza e buona fede *ex art.* 1176 e 1366 ed art. 1362 e 1371 c.c., sono nella specie, ancor più cogenti,



in quanto vincolanti ogni aspetto della procedura di assunzione.

Il punteggio corretto da attribuire alla ricorrente è di almeno 124,45/124,50.

Si parte da un punteggio di 100 a cui vanno sottratti un punto per ogni 1000,00 euro di reddito dato Isee, nel caso di specie 14, quindi a 86 punti di partenza vanno sommati DID punti 2, preferenza punti 6, esperienza punti 16,5, disoccupazione punti 6 e nulla per il carico familiare e da ultimo un punteggio extra di 8,45.

A fronte del punteggio realmente spettante pari a 124,45/124,50 si susseguivano queste poco commendevoli assegnazioni di punteggio:

A) in un primo momento, con decreto dirigenziale n. 59 del 3.02.2020 – Allegato A, la Regione Campania approvava **una graduatoria provvisoria** ove alla ricorrente veniva assegnato il seguente punteggio: 100 a detrarre 14 punti ISEE sommando Punti DID 2; Punti Preferenza 6; Punti Esperienza 14; Carico Familiare 0; Punti Disoccupazione 6; Punti extra 4,74; **per un totale di 118,74 che colloca la Ghiggi alla posizione 380;**

B) poi, con decreto dirigenziale n. 973 del 23 ottobre 2020 - Allegato A, la Regione Campania approvava **la graduatoria definitiva generale** ove inspiegabilmente alla ricorrente veniva attribuito l'erroneo punteggio pari a **punti: 116,45**: 100 a detrarre punti ISEE -14 sommando Punti DID 2; Preferenza 1; Esperienza 13; Carico Familiare 0; Disoccupazione 6; Punteggio Extra 8,45; Punteggio senza Extra 108 e **collocata alla posizione n. 377;**

C) con D.D. n. 226 del 09.04.2021 -Allegato A, la Regione Campania ha approvato **una nuova graduatoria ordinaria definitiva** del concorso *de quo* ove alla ricorrente veniva attribuito l'erroneo punteggio pari **punti 112,12**: partenza 100 punti a detrarre ISEE -14 sommando DID 2; Preferenza 1; Esperienza 13; Carico Familiare 0; Disoccupazione 6; Punti aggiuntivi 4,125, e **collocata alla posizione n. 576;**

D) con successivo D.D. n. 331 del 10.06.2021 -Allegato A, la Regione Campania con **graduatoria ordinaria definitiva, riapprovata in**



autotutela, ha collocato la ricorrente alla nuova posizione 578 con punti 112,125.

Orbene, l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti e della nominata Commissione fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se gli Enti resistenti avessero valutato correttamente la documentazione e i titoli regolarmente dichiarati e presentati, **la dott.ssa Viviana Ghiggi avrebbe ottenuto un punteggio finale di almeno 124,45/124,50 e non certo l'ondivago punteggio di:**

- **118,74 graduatoria provvisoria D.D. n. 59 del 3.02.2020, posizione 380;**
- **116,45 graduatoria definitiva generale D.D. n. 973 del 23.10.2020, posizione 377;**
- **112,125 graduatoria ordinaria definitiva D.D. n. 226 del 09.04.2021, posizione 576;**
- **112,125 graduatoria ordinaria definitiva, riapprovata in autotutela, D.D. n. 331 del 10/06/2021, posizione 578.**

La Regione Campania e con essa le Amministrazioni resistenti hanno attribuito alla ricorrente in ogni graduatoria pubblicata sempre punteggi diversi in una gara al ribasso (*sic!!*).

Si premette che tutte le istanze di riesame ed in autotutela (docc. 6) presentate dalla ricorrente non sono mai state prese in considerazione e che le modifiche al punteggio della Ghiggi sono state effettuate *motu proprio* dalle amministrazioni.

Ad ogni buon conto è proprio nell'attribuzione di tanti differenti punteggi alla Ghiggi che conferma e sostanzia la necessità di una verifica e conferma giudiziale dell'errore in cui è occorsa l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

Il Ministero della Giustizia indiceva un concorso, pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019 (**doc. 7**), per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616



(seicentosedici) operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

La Regione Campania, quindi, era tenuta ad avviare le selezioni dei lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019.

Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 09/12/2019 (**doc. 8**), infatti, veniva approvato l'avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive 110 (centodieci) unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia.

L'avviso della selezione precisava che potevano presentare domanda di partecipazione alla selezione gli utenti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, erano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti al Centro per l'Impiego;
- essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 2 del DPR 487/94;
- aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 150/2015;
- aver assolto la scuola dell'obbligo (licenza media inferiore o licenza elementare se conseguita antecedentemente all'entrata in vigore della legge 1859 del 31/12/1962);
- è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovevano, poi, dichiarare:

- attestazione ISEE corrente (redditi anno 2018) afferente i redditi del



nucleo familiare del candidato (agli utenti che non dichiareranno il dato ISEE verranno comunque sottratti, ai sensi dell'art. 25, punto 8 e ss., allegato Delibera regionale 2104/2004, n. 25 punti ai fini della graduatoria);

-qualifica o equivalente come "Operatore giudiziario" (la congruità rispetto al profilo richiesto sarà valutata dall'Amministrazione richiedente);

-precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente;

-lo stato occupazionale del coniuge o convivente more uxorio;

-la propria Situazione Familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia, con le persone da considerare a carico;

-eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente.

L'avviso pubblico della selezione, approvato dal citato D.D. della Regione Campania n. 1283 del 09/12/2019, stabiliva che si provvedeva a stilare una graduatoria secondo i criteri e i punteggi previsti dall'art. 25, punto 8 e ss., dell'Allegato alla Delibera Regionale della Campania n. 2104/2004 (**doc. 9**) nonché secondo quanto previsto dall'articolo 5 (attribuzione dei punteggi aggiuntivi) dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019.

Giova evidenziare, infatti, che l'art. 5 dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019 affermava che "2. Il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1 -quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano



maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, co. 1 -quinquies del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Ebbene, la dott.ssa Viviana Ghiggi, in possesso di tutti i requisiti di ammissione, presentava regolare domanda di partecipazione - domanda n. ID KRJXKHTMEG (**doc. 10**), - alla selezione tramite la piattaforma informatica, www.operatorigiudiziaricampania.it, evidenziando di essere in possesso di titoli (**doc. 11**) perfettamente valutabili in applicazione dei criteri e punteggi previsti dall'art. 25, punto 8 e ss., dell'Allegato alla Delibera Regionale 2104/2004, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 5 (attribuzione dei punteggi aggiuntivi) dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019.

Giova evidenziare che l'art. 25, c. 8, dell'Allegato alla Delibera Regionale n. 2104/2004 prevede: "La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri: 1. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore; 2. Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è attribuito un punteggio di 100 punti; 3. Il lavoratore, all'atto della richiesta di prenotazione, dovrà esibire l'attestazione ISEE, rilasciata da INPS, Comuni o CAF, o da altre strutture abilitate, relativa al reddito afferente l'anno precedente, al nucleo familiare, definito ai sensi del D.Lgs 109/98 e s.m.i.; 4. Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, che superi i 500019 euro, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti".

In relazione ai punteggi contestati (1. PREFERENZA, 2. ESPERIENZA, 3. PUNTEGGI EXTRA/AGGIUNTIVI), appare opportuno evidenziare che i criteri di valutazione prevedono:

"Vengono ulteriormente attribuiti per le seguenti condizioni:

1. Inserimento in lista di mobilità: punti 6 per il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. Il punteggio per tale condizione non è cumulabile con il



punteggio eventualmente spettante in relazione alla durata della disoccupazione;

2. Precedenti esperienze: punti 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta;

3. Punteggi extra/aggiuntivi: il corretto punteggio è connesso alla corretta indicazione dei punti/posizione da attribuire al candidato, l'articolo 5 dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019 affermava che "2. Il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1 -quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1 -*quinquies* del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90".

Il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, con nota m_dg. DOG0194000.U del 28 ottobre 2019, ha invitato la Regione Campania ad avviare, attraverso i Centri per l'Impiego, le selezioni di lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019.

Con D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 è stato approvato l'"Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia".

In particolare, il Ministero della Giustizia, all'art. 5, comma 3, di cui



all'Avviso di indizione della procedura per cui è causa, ha stabilito che sulla media, ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto delle graduatorie formate da ciascuna Amministrazione regionale, “[...] viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”; mentre, al successivo comma 4, ha stabilito che “sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, comma 1-*quies* del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90” e che, dunque, abbiano espletato il solo tirocinio formativo di cui all’art. 37, comma 11, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011.

Orbene, l’odierna ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi attribuire il maggior punteggio, correttamente spettante ai candidati che - come la Ghiggi - avessero maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, comma 1-*quater*, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 5, comma 3, dell’Avviso ministeriale pubblicato nella GU n. 80 dell’8 ottobre 2019. Ad esser chiari, il comma 1-*quater*, del richiamato art. 50, testualmente recita: *“il completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l’esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis”*.

Orbene, il cennato D.D. n. 1283/2019, nell’individuare le specifiche modalità di selezione ed i criteri di attribuzione dei punteggi - cui i



Centri per l'impiego hanno ricorso per definire la posizione di ciascun candidato - ha rimandato a quanto espressamente disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19 novembre 2004, pubblicata sul BURC n. 64 del 27 dicembre 2004. In particolare, giova specificare che l'Avviso in esame dispone che, successivamente alla formulazione della graduatoria dei candidati, l'Amministrazione richiedente provvederà ad effettuare le procedure di selezione ai sensi dell'art. 26 della richiamata delibera n. 2104/2004, consistenti nella sottoposizione a prove di idoneità di carattere pratico/attitudinali.

Il criterio di riferimento calcolo punteggi è quello indicato all'art. 25, titolato Assunzioni in bassa qualifica nella P.A., alle pagine 16 e 17, dell'Allegato della Delibera Regionale 2104/2004, punto 8 e ss., pag. 17, al numero 6 co.4 "1 punto per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore...con complessiva somma dei giorni lavorativi purché svolti presso il medesimo ente, come nel caso di specie:

- Tirocinio lavorativo da 12.11.2012 a 12.05.13 presso Giudice di pace di Napoli – durata lavorativa 6 mesi = 180 giorni;
- Tirocinio lavorativo da 02.09.2013 a 25.11.13 presso Giudice di pace di Napoli – durata lavorativa 84 giorni;
- Tirocinio lavorativo da 05.05.2014 a 31.07.2014 presso Giudice di pace di Napoli – durata lavorativa 87 giorni;
- Tirocinio lavorativo da 01.12.2014 a 31.12.2014 presso Giudice di pace di Napoli – durata lavorativa 30 giorni;
- Tirocinio lavorativo da 16.02.2015 a 28.02.2015 presso Giudice di pace di Napoli – durata lavorativa 12 giorni;
- Tirocinio lavorativo da 23.03.2015 a 30.04.2015 presso Giudice di pace di Napoli – durata lavorativa 38 giorni;
- Tirocinio lavorativo da 04.09.2017 a 03.03.2019 presso Corte di Appello di Napoli – durata lavorativa 1 anno e 6 mesi = 365 g +180 g = 545 giorni

Per un totale GIORNI lavorativi = 180+84+87+30+12+38+545= 976 !!!



Per i suesposti criteri di calcolo e di riferimento, se 1 bimestre corrisponde a 1 punto, 976 giorni lavorativi sono pari 16 bimestri e 26 giorni il cui risultato complessivo dei bimestri è pari ad almeno 16,5 punti di Esperienza (cfr. attestati tirocini con conteggi giorni lavorativi, cfr doc. 11).

Alla stregua di tutto quanto sin qui evidenziato, emerge incontestabile il diritto della sig.ra Ghiggi a vedersi assegnati i punteggi corretti almeno pari a 124,45/124,50 pt., in luogo di quelli erroneamente attribuiti da parte delle Amministrazioni resistenti a causa di una interpretazione *contra legem* della *lex specialis* e della stessa normativa di settore.

E tanto è lecito affermare in quanto la procedura per cui è causa, non è un "concorso" per titoli ed esami, bensì è mera procedura di "avvio all'impiego" in base ai "titoli" posseduti; per meglio dire, trattasi di mero accertamento dei requisiti, funzionali alla assunzione a tempo indeterminato, richiesti nell'avviso, sicché manca quell'elemento di discrezionalità che potrebbe condizionare l'attribuzione del punteggio medesimo, in senso positivo o negativo: il titolo lo si ha oppure no...!

Tale punteggio avrebbe collocata la ricorrente almeno alla posizione 110 della graduatoria ordinaria definitiva *de quo* - Allegato A sicché, pacificamente, rientrando tra il novero di coloro che sarebbero stati convocati per l'assunzione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Di contro, come già detto, in sede di formulazione **della graduatoria provvisoria**, approvata con il D.D. 59 del 03.02.2020, conformemente a quanto previsto nella *lex specialis* e così come chiarito nella nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia m_dg.DOG.28/10/2019.0194000.U, **alla ricorrente veniva attribuito il punteggio complessivo di 118,74 in forza del quale risultava collocata al numero 380.**

Ebbene, all'esito della approvazione della graduatoria definitiva generale, alla sig.ra Ghiggi **veniva attribuito il diverso punteggio complessivo di 116,45 in forza del quale risultava collocata al numero**



377.

Ed ancora, del tutto inopinatamente, all'esito della approvazione della successiva graduatoria ordinaria definitiva, alla sig.ra Ghiggi **veniva attribuito un ulteriore diverso punteggio complessivo di 112,125 in forza del quale risultava collocata al numero 576.**

E' evidente l'assoluta infondatezza ed illegittimità dei punteggi e delle posizioni attribuiti dalle Amministrazioni interessate alla ricorrente in qualsiasi delle graduatorie di cui sopra.

A tal fine si evidenzia che la ricorrente Viviana Ghiggi:

- **avverso la graduatoria provvisoria Allegato A, in cui le viene attribuito il punteggio complessivo di 118,74 e collocata al numero 380,** avvedendo l'illegittima applicazione dei criteri e punteggi previsti dall'art. 25, punto 8 e ss., dell'Allegato alla Delibera Regionale n. 2104/2004, nonché dell'art. 5 (attribuzione dei punteggi aggiuntivi) dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019 e ravvisando l'erronea valutazione dei titoli vantati, presentava apposita istanza inviata a mezzo pec del 05-06 febbraio 2020 (*cf.* doc. 6), chiedendo alle Amministrazioni resistenti l'immediato riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de qua*, evidenziando in particolare l'erronea attribuzione di n. 14 punti di esperienza lavorativa in luogo invece dei corretti 16,5 punti (stante l'avvenuta prestazione di circa n. 32 mesi e 33 gg. di lavoro, corrispondenti a 16 bimestri e mezzo quindi a 16,5 punti), allegando altresì alla medesima istanza gli attestati dei tirocini lavorativi espletati, ma senza ottenere alcun riscontro;
- **avverso la graduatoria definitiva generale, Allegato A, in cui le viene attribuito il diverso punteggio complessivo di 116,45 e collocata al numero 377,** preso atto, nuovamente, dell'illegittima applicazione dei criteri e punteggi previsti dall'art. 25, punto 8 e ss., dell'Allegato alla Delibera Regionale n. 2104/2004, nonché dell'art. 5 (attribuzione dei punteggi aggiuntivi) dell'Avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8/10/2019, in data 30 ottobre 2020, provvedeva con propria



istanza in autotutela inviata a mezzo pec (cfr. doc. 6), a chiedere, nuovamente, alle Amministrazioni resistenti l'immediata modifica e correzione del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de qua*, evidenziando le seguenti difformità: a) Preferenza 1 punto in luogo di 6 punti; b) Esperienza 13 punti in luogo di 16,5 punti; c) Punteggio senza extra 108 in luogo di 116,5 punti; il tutto a discapito del Punteggio totale ovviamente. Tuttavia, anche questa volta, la suddetta autotutela restava senza alcun riscontro;

- **avverso la graduatoria ordinaria definitiva, Allegato A, in cui le viene attribuito ancora l'ulteriore diverso minore punteggio complessivo di a 112,125 e collocata al numero 576**, rilevando che le pregresse istanze di riesame e autotutela notificate a mezzo pec, come su indicato, agli Enti resistenti non sono state esaminate. Pertanto, la ricorrente richiedeva alle Amministrazioni resistenti accesso agli atti d'ufficio ex art. 22 L. 241/90 del 20.04.2021 e atto di diffida ex art. 328, co. 2, c.p. per omissione di atti d'ufficio del 20.05.2021 (doc. 12) ma senza alcun riscontro.

Ferma la fondatezza del precedente motivo, va comunque evidenziato che, qualora la interpretazione fornita dalla P.A. per non riconoscere in favore della ricorrente il giusto punteggio per le *"precedenti esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente presso l'Amministrazione richiedente"* dovesse ritenersi corretta in relazione alla previsioni dell'Avviso Regionale approvato con D.D. n. 1283 del 09/12/2019 (pubblicato sul BURC n. 75 del 2019) e del paragrafo 25, comma 8, n. 6 sub 4 della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004, ritenendo che l'esperienza lavorativa valutabile sia solo quella svolta in *"rapporto diretto con Amministrazione della Giustizia"*, non possono che contestarsi tali previsioni, poiché palesemente contra legem, alla stregua delle considerazioni formulate nel precedente motivo.

Esse, invero, in tal senso interpretate, contrasterebbero irrimediabilmente con la ratio stessa della procedura di cui all'art. 16 L.



56/87, atteso che, contrariamente all'impianto sotteso alla procedura in esame, esse giungerebbero a favorire chi ha avuto rapporti diretti con la P.A., rispetto a chi vanta maggiore anzianità di disoccupazione e/o anagrafica, ponendosi in palese distonia rispetto alla *voluntas legis*.

Ma, ancor più grave ed intollerabile si palesa l'inconciliabilità di tali previsioni con gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001 e con l'art. 97 comma 4 della Costituzione e con il principio di tipicità degli atti amministrativi, poiché prevederebbero una condizione molto difficile, se non impossibile, da realizzare rispetto alle modalità di selezione pubblica per l'accesso al Pubblico Impiego, peraltro inspiegabile alla luce della tipologia di candidati cui è riservata la selezione in esame.

Per tali motivi, laddove interpretati in tal senso, gli atti in epigrafe andrebbero immediatamente disapplicati dall'On.le Giudice del Lavoro, poiché illegittimamente contrastanti con l'incontestabile diritto del sig.ra Ghiggi ad ottenere il giusto punteggio (soprattutto in relazione alle pregresse esperienze lavorative con la stessa qualifica o equivalente maturate presso l'Amministrazione richiedente e certificate nel quantum e nell'*an* sia dal competente CPI, sia dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa).

Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto sia il diritto ad essere inserita alla postazione corretta almeno tra i primi 110 della graduatoria finale Allegato A della procedura in oggetto sia il diritto ad ottenere almeno 124,45/124,50 punti complessivi, secondo quanto previsto dal citato bando della procedura e dalla D.G.R Campania n. 2104/2014.

Si ribadisce che la P.A. sta procedendo alla convocazione dei soggetti utilmente posizionati e pertanto non esistono ostacoli alla effettiva partecipazione del ricorrente alla procedura, in coerenza con la sopramenzionata natura del bando.

D'altronde, la legittima aspettativa alla costituzione del rapporto di lavoro è logico corollario, non solo alle più che legittime rivendicazioni



del ricorrente, ma soprattutto alla natura delle procedure posta in essere dalla p.a. funzionale al reclutamento di personale da utilizzare il prima possibile per una tipologia di figura professionale necessaria alle ordinarie attività dell'apparato giustizia.

In considerazione del punteggio spettante alla sig.ra Ghiggi all'esito dei motivi di ricorso che precedono e del suo conseguente diritto ad essere reinserito a pettine nella graduatoria definitiva con punteggio complessivo almeno pari a 124,50, con relativa collocazione almeno nei primi 110 posti della relativa graduatoria Allegato A approvata con D.D. 973/2020, rettificata con D.D.226/2021 e con D.D. 331/2021, la sig.ra Ghiggi ha il diritto ad essere chiamata per sostenere il colloquio e la prova di idoneità finalizzati alla assunzione definitiva nei ruoli dell'Amministrazione.

* * *

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES C.P.C.

Alla stregua delle considerazioni che precedono emerge a tutto tondo la possibilità, *rectius* **la necessità**, di adottare le invocate **misure cautelari anche inaudita altera parte**, non potendosi consentire che il comportamento della Regione e delle Amministrazioni resistenti, in uno alla prosecuzione ed imminente definizione della procedura di selezione *ex art. 6* del bando Ministeriale, **impedisca definitivamente alla sig.ra Ghiggi di aspirare alla legittima assunzione nei ruoli della Amministrazione Giudiziaria, con il profilo oggetto della procedura in esame, per cui ha tutti i titoli e, consequenzialmente, tutto il diritto.**

La eventuale definizione della procedura comporterebbe l'esaurimento dei posti messi a bando con gravissimo ed irreparabile danno per la ricorrente che si vedrebbe privata definitivamente ed illegittimamente della legittima aspirazione a vedere finalmente stabilizzata la sua posizione lavorativa, con assunzione nei ruoli della amministrazione giudiziaria.



Emerge, pertanto, l'assoluta gravità ed urgenza che non consente di attendere la trattazione del presente ricorso fino alla udienza che il G.U. riterrà di voler fissare. Tanto premesso, si rivolge formale istanza *ex art. 669 sexies c.p.c.* di pronuncia anche inaudita altera parte, delle misure cautelari idonee alla tutela degli interessi della sig.ra Viviana Ghiggi, onde ingiungere alla Regione Campania, al Ministero della Giustizia ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ognuno per quanto di propria competenza, l'ammissione della ricorrente a pettine, con il punteggio di almeno 124,45/124,50 anche con riserva, nell'elenco A recante "*la graduatoria definitiva generale (Allegato A)*" di cui al D.D. Regione Campania n. 973/2020, modificato dal D.D. n. 226/2021 e dal D.D. n. 331/2021 e la conseguente ammissione alla successiva fase della procedura selettiva, consentendogli di sostenere il colloquio e prova di idoneità finalizzati alla definitiva assunzione nei ruoli della Amministrazione, in attesa della discussione alla udienza di discussione.

Tutto ciò premesso la sig.ra Viviana Ghiggi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a Codesto Tribunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 669quater e 700 c.p.c. affinché, inaudita altera parte e/o previa fissazione della udienza di prima comparizione in contraddittorio, *contrariis reiectis*, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'On.le Tribunale adito, inaudita altera parte e/o previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia così provvedere:

- **IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE *ex art 63 del d.lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario***, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: 1) il decreto dirigenziale n. 59 del 3.02.2020, con il quale veniva approvata la graduatoria provvisoria generale (Allegato A) relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art.



16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 118,74 in luogo del corretto pari almeno a 124,45/124,50 pt.; 2) il decreto dirigenziale n. 973 del 23 ottobre 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva generale (Allegato A) relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 116,45 pt. in luogo del corretto pari almeno a 124,45/124,50 pt effettivamente spettante; 3) il decreto dirigenziale n. 226 del 09.04.2021, con il quale veniva approvata la graduatoria ordinaria definitiva (Allegato A) relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 112,125 in luogo del corretto pari almeno a 124,45/124,50 pt.; 4) il decreto dirigenziale n. 331 del 10.06.2021, con il quale veniva riapprovata in autotutela la graduatoria definitiva (Allegato A) relativa al concorso de quo; 5) qualora occorra, il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia; 6) qualora occorra, l'avviso del concorso, pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, indetto dal



Ministero della Giustizia, per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 (seicentosedici) operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 7) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali le Amministrazioni resistenti hanno approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; 8) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli posseduti dalla ricorrente; 9) successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria definitiva *de qua*; 10) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

- **Ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.**, previo espletamento di ogni incombenza di rito, assumendo ove necessario sommarie informazioni, valutata la fondatezza del ricorso e la sussistenza dei presupposti legittimanti, voglia pronunciare, anche con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c., provvedimento d'urgenza che ingiunga alle Amministrazioni di adottare in via d'urgenza ogni provvedimento utile che possa assicurare, nelle more della definizione del giudizio di merito, il diritto della sig.ra Viviana Ghiggi ad essere ammessa a pettine, con almeno 124,45/124,50 punti, nella graduatoria definitiva generale degli ammessi - "Allegato A", approvata con il menzionato D.D. della Regione Campania n. 973/2020 e rettificata con i D.D. nn. 226/2021 e 331/2021 e decreti dirigenziali a questo successivi modificati e/o integrativi, conclusivi della procedura indetta con Avviso pubblico per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia - - D.D. n. 1283 del 09/12/2019, dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. della Regione Campania - Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 1283 del 09/12/2019,



pubblicato sul BURC n. 75 del 09/12/2019, recante «GURI n. 80 dell'8/10/2019 - Avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 legge 56/87, di n. 110 unità, area II fascia economica F1, profilo di assunzione "Operatore giudiziario" con contratto a tempo indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno con sedi legale/operativa a Napoli» ecc. e, ove occorra, in parte qua, della Delibera della Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004, inerente: «Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro e dei Servizi per l'impiego», nonché di tutti gli atti istruttori.

- **Per l'effetto:** ordinare e condannare in via d'urgenza l'Amministrazione convenuta, all'inserimento a pettine del nominativo della ricorrente, con almeno 124,45/124,50 punti, nella graduatoria definitiva generale degli ammessi - "Allegato A", approvata con il menzionato D.D. della Regione Campania n. 1283/2019 e s.m.i., D.D. 973/2020, D.D. 226/2021 e D.D. 331/2021, conclusivi della procedura indetta con l'Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia; ordinare alla P.A. resistenti di convocare e/o ad adottare ogni provvedimento utile ad assicurare la chiamata della ricorrente per la selezione, di cui all'art. 6 del Bando Ministeriale pubblicato in G.U. n. 80 del 08.10.2019, mirata ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, prodromica alla stipulazione del contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato di cui al precedentepunto ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. 165/2001, e di immetterlo definitivamente in servizio, eventualmente anche in soprannumero, all'esito del superamento della relativa prova.

- In via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia del **D.D. n. 331 del 10/06/2021, Allegato A, con graduatoria ordinaria definitiva**



riapprovata in autotutela che colloca la ricorrente alla posizione n. 578 con un punteggio di 112,125 nonché del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, recante l'approvazione della graduatoria ordinaria definitiva, nella parte in cui illegittimamente assegna alla dott.ssa Viviana Ghiggi il minor punteggio di 112,125 con posizione n. 576 e dispone, per l'effetto, l'ammissione della medesima alle prove idoneative/attitudinali;

- Nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Viviana Ghiggialla collocazione, in posizione utile, nell'ambito della graduatoria ordinaria definitiva dei candidati alla *"assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia"* approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 331 del 10.06.2021 e n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021; b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove idoneative di carattere pratico/attitudinali, di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 recante l'*"Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia"*; c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del corretto punteggio complessivo almeno pari a 124,45/124,50 pt., in luogo di quelli erroneamente attribuiti, da ultimo in relazione al D.D. n. 331 del 10.06.2021 e n. 226 del 09 aprile 2021, con i quali veniva approvata la graduatoria definitiva ordinaria (Allegato A) anche con rettifica in autotutela, relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di



operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, con conseguente inserimento **almeno alla posizione n. 110 della graduatoria definitiva ordinaria de qua.**

- Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'attribuzione del corretto punteggio complessivo almeno pari a 124,45/124,50 pt., in luogo di quelli erroneamente attribuiti, per tutto quanto su esposto, con conseguente assegnazione della medesima alla posizione utile almeno nei primi 110 della graduatoria ordinaria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 331 del 10.06.2021 e n. 226 del 9.04.2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021.

- In ogni caso anche di opposizione, condannare le parti opponenti al pagamento delle spese e compensi di Giustizia oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) così come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, ed è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione della ricorrente Viviana Ghiggi (**doc. 13**).

Si offre in comunicazione la seguente documentazione e si rinvia, inoltre, alla documentazione già depositata in allegato al ricorso ex art. 414 c.pc.:

1. Allegato A, graduatoria provvisoria n. 380 Ghiggi Viviana e D.D. n. 59 del 03.02.2020;
2. Allegato A, graduatoria definitiva generale n. 377 Ghiggi Viviana e D.D. n. 973 del 23.10.2020;
3. Allegato A, graduatoria definitiva ordinaria n. 576 Ghiggi Viviana e D.D. n. 226 del 9.04.2021;



4. Allegato A, graduatoria definitiva, riapprovata in autotutela, n. 578 Ghiggi Viviana e D.D. n. 331 del 10.06.2021;
5. Sentenza T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza 16 marzo 2021, n. 1735 e copia conforme ricorso introduttivo proposto innanzi al T.A.R. Campania notificato;
6. Istanze di riesame e d a u t o t u t e l a inviate a mezzo pec in data 5-6/02.2020 e del 30.10.2020 con relative ricevute di accettazione e consegna;
7. Avviso concorso, pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, del Ministero della Giustizia e Avviso al pubblico GURI n. 80 dell'8/10/2019 - Gazzetta Ufficiale;
8. D.D. n. 1283 del 09/12/2019;
9. Domanda partecipazione n. ID KRJXKHTMEG: Ghiggi Viviana;
10. Titoli/attestati lavorativi Ghiggi Viviana svolti presso la P.A. a far data da maggio 2012 ad oggi con indicazione giorni e calcoli e documentazione CPI NAPOLI ;
11. Istanza di accesso atti d'ufficio inviata a mezzo pec del 28.04.2021 e diffida omissione accesso atti d'ufficio inviata a mezzo pec del 20.05.2021 con ricevute di accettazione e consegna;
12. Dichiarazione della ricorrente Viviana Ghiggi ai fini dell'esenzione del pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Napoli, 23.07.2021

avv. Carlo Cincotti



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avv. Carlo Cincotti, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento della ricorrente, con il punteggio corretto, nella vigente graduatoria ordinaria definitiva riapprovata in autotutela pubblicata con decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 331 del 10.06.2021 (Allegato A) e nella graduatoria ordinaria definitiva pubblicata con decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 226 del 09.04.2021 (Allegato A) relative al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive 110 (centodieci) unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, come da Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 09/12/2019, indetto dal Ministero della Giustizia con avviso, pubblicato nella GURI n. 80 dell'8/10/2019, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- giova evidenziare, peraltro, che la graduatoria ordinaria definitiva pubblicata con decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 226 del 09.04.2021 (Allegato A) e succ. modifiche n. 331 del 10.06.2021, non indica i nominativi dei candidati ma soltanto l'ID Domanda del candidato, con la conseguenza che non è possibile conoscere neanche un



unico controinteressato;

- la modalità ordinaria, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni resistenti di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio, può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

- ai sensi dell'art. 150 cod. proc. civ., il Presidente dell'Ufficio Giudiziario adito, sentito il P.M., può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

- al riguardo, infatti, è stato rilevato che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso



(numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]» (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza del 1° settembre 2011);

fa istanza

al Presidente del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 150 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i candidati potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome aspiranti ad ottenere l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia in esito alla procedura indetta con l'Avviso Pubblico approvato con D.D. della Regione Campania - Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 1283 del 09/12/2019, pubblicato sul BURC n. 75 del 09/12/2019) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia e della Regione Campania dedicato alla comunicazione degli atti di notifica dei ricorsi proposti.

Con ossequio.

Napoli, 23/07/2021

(avv. Carlo Cincotti)





